



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 30/12/2018	OGGETTO: Revisione ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D. L.gs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione Partecipazioni possedute al 31.12 2017.
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di dicembre

Alle ore 9,45 e segg. e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto

Alla seduta straordinaria ed urgente di oggi 30/12/2018, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) GIARDINA MARIA ENRICHETTA	SI		9) RAGAGLIA ALFIO	SI	
2) PILLERA ALFIO	SI		10) PETRINA CHIARA	SI	
3) PROIETTO MARIA RITA	SI		11) SINDONI SARA ANNA		SI
4) GULLOTTO GIUSEPPE	SI		12) CAGGEGI CARMELA		SI
5) ANZALONE GIANLUCA	SI		13) LO CASTRO GIUSEPPE	SI	
6) CERAULO VINCENZO	SI		14) CRIMI STIGLIOLO MARCO	SI	
7) PALADINA CARMELITA M. RITA	SI		15) BORDONARO ALESSIA	SI	
8) SCALISI CARMELO TINDARO	SI		16) GRILLO ANTONINO	SI	

Presenti N. 14

Assenti N. 2

Presiede Presidente del Consiglio, dott. Alfio Ragaglia.

Partecipa alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Antonio Tumminello.

Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Mancuso, D'Amico, Pillera e Gullotto che rivestono anche la carica di Consiglieri.

E' presente, altresì, il Dirigente III e IV Settore, dott. Fisauli

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g.: "*Revisione ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D. L.gs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione Partecipazioni possedute al 31.12 2017*".

Dà lettura dell'elenco delle partecipate del Comune di Randazzo con la percentuale di partecipazione. Dà, altresì, lettura di alcuni stralci della proposta di delibera, in particolare del dispositivo.

Il Sindaco precisa che la proposta di delibera è un atto dovuto per legge che si doveva presentare entro il 30 settembre 2018. Non si sono potuti rispettare i termini perché il Comune era impegnato nella redazione ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018. Tuttavia, il Ministero ha lasciato aperta la piattaforma per consentire all'Ente di inserire quanto oggi si delibera. In sintesi si è deciso di eliminare la partecipazione del Distretto Taormina Etna perché in liquidazione. Il prossimo anno, se il Legislatore lo consentirà, si tenterà di dismettere la partecipazione dell'Ato Joniambiente in liquidazione.

Mentre è problematica il mantenimento della partecipazione dell'Ato Idrico, su cui in futuro, insieme al Consiglio, si faranno approfondite valutazioni.

Il Cons. Grillo osserva che dispiace il fatto che questa delibera sia sottoposta ad esame a fine anno. Tale delibera ricalca, con l'eccezione della SIE, quanto deliberato dal Commissario Straordinario nel maggio 2018.

Sarebbe utile uscire dall'Ato Rifiuti in liquidazione.

Il Sindaco continua affermando che il Comune di Randazzo non ha quote dell'Ato Idrico, ma quote di ATI Idrico istituito nel 2014, nel cui Consiglio il Comune di Randazzo dal 2014 al 2018 non ha mai partecipato, se non con la presente Amministrazione.

Il Cons. e Ass. Pillera sostiene che rispetto a prima la delibera almeno è arrivata. In passato la proposta non giungeva mai in Consiglio Comunale.

Rammenta che molte società di cui oggi si dismettono le partecipazioni hanno prodotto solo debiti. Le carte saranno portate in Consiglio.

Il Cons. Grillo ribadisce che oggi non si sta facendo altro, con eccezione SIE, che ricalcare la delibera del Commissario Straordinario.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il Cons. Bordonaro a nome della maggioranza dichiara voto favorevole.

Il Cons. e Ass. Pillera precisa che finché il Consiglio, consiliatura 2013 – 2018, era in carica gli atti non sono mai stati sottoposti al Consiglio Comunale.

Il Cons. Anzalone sostiene che per regolamento il Presidente doveva dare la parola al Consigliere Pillera solo se questo ultimo dichiarasse un voto diverso da quello espresso dalla maggioranza, voto espresso dal Consigliere Bordonaro.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Anzalone in sostituzione del Consigliere Sindoni.

Indice la votazione sulla proposta di delibera di *Revisione ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D. L.gs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione Partecipazioni possedute al 31.12 2017* che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 13 Consiglieri
Assenti N. 3 Consiglieri (Gullotto, Sindoni e Caggegi)
Favorevoli N. 13 Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera avente ad oggetto: "*Revisione ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D. L.gs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione Partecipazioni possedute al 31.12 2017*" regolarmente munita del parere favorevole tecnico ex art. 53 L. 142/90 e ss mm e ii;
- Richiamato il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'O.R.EE.LL. ;

DELIBERA

Di approvare all'unanimità la proposta di "*Revisione ordinaria delle Partecipazioni ex art. 20, D. L.gs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione Partecipazioni possedute al 31.12 2017*" che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente indice la votazione sull'immediata esecutività che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 13 Consiglieri
Assenti N. 3 Consiglieri (Gullotto, Sindoni e Caggegi)
Favorevoli N. 13 Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

L'immediata esecutività del presente atto.



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 241cc del 21-12-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da:

Servizio interessato: VI S.O.

OGGETTO	<u>REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19/8/2016</u> <u>N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LEGISLATIVO 16/6/2017, N. 100 -</u> <u>RICONFERMAZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017</u>
---------	--

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA
 IL RESPONSABILE

[Signature]

IL PROPONENTE

[Signature]

Li

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, a:

Li

IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del

Li

Esaminata dal CONSIGLIO approvata nella seduta del 30-12-2018 ore

con deliberazione N. 25

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Assenti

Dichiarazione di voto

Pubblicata all'Albo in data

Divenuta esecutiva in data

Trasmessa per l'esecuzione

Ai seguenti uffici:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Considerato che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

Richiamato quanto previsto dal c. 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Randazzo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico, del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Randazzo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Visto l'esito della ricognizione effettuata e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018, si riportata la seguente tabella delle partecipate:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SRR CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	MANTENERE	
JONI AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	04026120875	8,19	IN LIQUIDAZIONE DAL 2010	IN LIQUIDAZIONE PER DISPOSIZIONE DELLA L.R. N. 9 DEL 2010
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L.	04748650878	4,17	MANTENERE	
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE	04477030870	1,47	IN LIQUIDAZIONE DAL 2012	
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE arl	04377250875	0,73	ALIENARE	
SIE SPA	04201250877	0,78	MANTENERE	

Vista la nota prot. n. 23271 del 13/12/2018, con la quale, il responsabile del VI S.O. del Comune di Randazzo, ha trasmesso alle succitate società partecipate, la scheda tecnica da compilare e restituire con i relativi dati societari, schede che fanno parte integrante del presente atto.

Preso atto che il Consorzio A.T.O., Catania Acque in Liquidazione, con nota n. 719 del 20/12/2018, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 23824 del 20/12/2018, ha comunicato che lo stesso Consorzio non è una società partecipata, ma un Consorzio di Enti costituito nella forma prevista dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000, al quale gli Enti locali partecipano obbligatoriamente (cfr. sent. Corte Cost. 226/2012), ciò trova riscontro anche al paragrafo 2.1 delle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, ove è specificato che: "non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli Enti comunali nei Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria".

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'Atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate, entro un anno dall'approvazione della presente Delibera Consiliare, il Comune di Randazzo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.;

Viste le linee del MEF;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.
Visto lo Statuto del Comune di Randazzo

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, anche se non materialmente trascritte:

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Randazzo alla data del 31/12/2017, individuandole come da prospetto riportato in narrativa, e dalle schede allegate che fanno parte integrate del presente atto.

Dare atto che, la Joniambiente S.p.A e la società Sviluppo Taormina Etna srl. sono in liquidazione.
Di mantenere la partecipazione del Comune alle seguenti società:

- Società Consortile per Azioni denominata "S.R.R. – Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n. 6 - Catania Provincia Nord";
- GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara – Agenzia di Sviluppo Locale Terre dell'Etna e dell'Alcantara, società Consortile;
- S.I.E. S.p.A. (Servizi Idrici Etnei);

Di alienare le quote di partecipazioni Societarie, della seguente società:

- Distretto Taormina Etna società. consortile a.r.l.

Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 20, c. 1 del D.L.vo 175/2016 e ss.mm.ii.

Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da

Il Responsabile del servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
Adon (Gius. De Ferasidi)

Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
Dott. ALFO BAGAGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig.ra Maria Enrichetta GIARDINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal **10 GEN. 2019** al **25 GEN. 2019**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **10 GEN. 2019**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n.44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **10 GEN. 2019** al **25 GEN. 2019** senza opposizione o reclami, è divenuta esecutiva il giorno **30 DIC. 2018** :

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1° della L.R. n.44/1991);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2° della L.R. n.44/1991).

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO